



COMUNE DI RONZO-CHIENIS
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n.30 di data 27 giugno 2002

IL SINDACO
- Alberto Cappelletti -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Massimo Bonetti -

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Occupazione di aree pubbliche</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Carico e scarico di merci</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Modalità per il carico e lo scarico di merci</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Altezza e sporgenza delle tende solari</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Prescrizioni per i casi di vento</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Prescrizioni in caso di pioggia</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Trattenimento su suolo pubblico</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Occupazioni diverse e loro limitazioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Esercizio di mestieri</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Operazioni moleste, incomode e pericolose</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Uso di scale a mano</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Lancio di oggetti - giochi</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Trasporti di oggetti pericolosi</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Rotolamento o strascico di oggetti</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Innaffiamento, getto di liquidi</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Sgombero della neve e del ghiaccio</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Sgombero della neve dai tetti e dai luoghi privati</i>	<i>Pag. 7</i>

<i>Art. 18</i>	<i>Sdruccioli sul ghiaccio</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Divieto di arrampicarsi su manufatti, alberi ecc.</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Cautele contro la caduta di oggetti</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Attività rumorose</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Animali domestici</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Luoghi pubblici</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Lordure canine</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Aree a verde pubblico</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Accesso libero</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Non vedenti</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Vigilanza</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Manutenzione delle insegne, serramenti ecc.</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Insegne, scritte, cartelli abusivi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Nettezza del suolo</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Parchi e giardini pubblici</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Fontane e canali</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Conservazione delle grondaie</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Oggetti tinti e verniciati di fresco</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Disposizione finali</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 38</i>		<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 39</i>		<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 40</i>		<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 41</i>		<i>Pag. 13</i>

TITOLO I

DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 1

OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

1. Nessuna occupazione di aree pubbliche può effettuarsi senza il permesso scritto dell'Autorità comunale.
2. Sono considerate aree pubbliche, non solo gli spazi e le aree appartenenti al demanio comunale, ma anche le aree ed i terreni di proprietà privata gravati da diritti di pubblico passaggio ancorché l'occupazione si faccia dal proprietario o da terzi con il consenso del proprietario.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 2

CARICO E SCARICO DI MERCI

Il deposito su area pubblica di merci provenienti da operazioni di carico e scarico da veicoli è di norma vietato. Quando per motivi particolari per dette operazioni si renda necessario il deposito anche momentaneo sulla strada, dovrà essere chiesto il permesso all'Autorità comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione e della conservazione del manto stradale.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 3

MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DI MERCI

Le operazioni di carico e scarico di cui al precedente articolo, devono essere compiute possibilmente senza insudiciare il suolo pubblico. Qualora ciò fosse avvenuto, ad operazione ultimata il suolo deve essere ripulito, salvo in caso di inosservanza, all'Autorità comunale di provvedervi direttamente a spese del trasgressore. Purché si tratti di sudiciume che non lasci traccia sulla pavimentazione.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 4

ALTEZZA E SPORGENZA DELLE TENDE SOLARI

1. Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore ad altezza non minore di m. 2,20 dal suolo.
2. L'Autorità comunale ne regola la sporgenza secondo le esigenze della circolazione.
3. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico è vietato nelle vie e piazze spovviste di marciapiedi rialzati.

4. Potrà essere vietata anche per altre località, quando ciò sia richiesto da ragioni di estetica, decoro edilizio o di pubblica viabilità.
5. Al fine di preservare manufatti deteriorabili al sole può essere autorizzata a determinati negozi, l'applicazione alla tenda solare di una o due falde laterali pendenti, nei modi e con le dimensioni che, caso per caso, stabilirà l'Autorità comunale tenuto conto delle esigenze di viabilità, di estetica e di decoro.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 5

PRESCRIZIONI PER I CASI DI VENTO

In caso di vento le tende solari non possono rimanere spiegate e devono essere asportati i tavolini, le sedie ed ogni oggetto mobile di tipo leggero dai marciapiedi.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 6

PRESCRIZIONI IN CASO DI PIOGGIA

In caso di pioggia, le tende solari dei negozi non possono rimanere spiegate e devono essere asportati i tavolini, le sedie ecc. dai marciapiedi, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità comunale.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 7

INTRATTENIMENTO SU SUOLO PUBBLICO

Oltre a quanto prescritto dagli artt. 68 e seguenti della legge di P.S. nessuno spettacolo all'aperto su suolo pubblico può avere luogo senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità comunale.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 8

OCCUPAZIONI DIVERSE E LORO LIMITAZIONI

1. I permessi per l'uso di scale aeree, ponti a cavalletto, ponti mobili, a sbalzo e di qualsiasi altro tipo, apparecchi di sollevamento e simili sono concessi dall'Autorità comunale.
2. Tale concessione non è data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni rivestenti carattere di assoluta urgenza, debitamente constatate dal Comando Vigili Urbani.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 9

ESERCIZIO DI MESTIERI

È vietato l'esercizio di mestieri di qualsiasi genere sulle aree pubbliche che non possono altresì essere usate come luogo di deposito, salvo speciale concessione dell'Autorità comunale.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

TITOLO II

CAPO I

NORME PARTICOLARI DI ORDINE PUBBLICO

Articolo 10

OPERAZIONI MOLESTE, INCOMODE E PERICOLOSE

1. Oltre a quanto disposto nel precedente Titolo I, nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata aperti al pubblico transito, è vietato accendere fuochi, esporre oggetti od azionare apparecchi che possano arrecare pericolo o disturbo agli utenti della strada.
2. E' fatto divieto assoluto di accendere fuochi nelle giornate ventose.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 11

USO DI SCALE A MANO

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano, senza che alla base siano sempre custodite da persone idonee.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 12

LANCIO DI OGGETTI - GIOCHI

È vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito.

Sono del pari vietati fuori dei luoghi all'uopo destinati, i giochi (palla, pallone, bocce, trottola) per i quali sia necessaria la corsa o il lancio, come pure tutti quei giochi che possano turbare la pubblica tranquillità od offendere l'incolumità dei cittadini.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 13

TRASPORTO DI OGGETTI PERICOLOSI

1. È vietato, senza le opportune cautele, il trasporto a mano di oggetti (vetri, ferri accuminati ecc.) che possano recar danno.

2. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi ecc.) di oltre 3 metri di lunghezza non possono essere trasportati da una sola persona.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 14

ROTOLOAMENTO O STRASCICO DI OGGETTI

È vietato rotolare o trascinare sugli spazi pubblici qualsiasi oggetto pesante per altra ragione che non sia quella di immediato carico o scarico.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 15

INNAFFIAMENTO, GETTO DI LIQUIDI

È vietato:

- a) gettare liquidi nei luoghi di pubblico transito;
- b) innaffiare il suolo pubblico con acqua sporca o in tempo di gelo;
- c) innaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico e sui passanti.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 16

SGOMBERO DELLA NEVE E DEL GHIACCIO

1. I proprietari di qualsiasi stabile o fondo, rispettivamente i loro rappresentanti, sono obbligati a sgomberare la neve caduta ed il ghiaccio lungo il fronte della loro proprietà, fino al cordone del marciapiede antistante, o in sua mancanza fino a mezzo metro dal muro.
2. Chi non avrà sgomberato la neve con adeguata tempestività verrà dichiarato in contravvenzione, salvo lo sgombero a spese del trasgressore.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 17

SGOMBERO DELLA NEVE DAI TETTI E DAI LUOGHI PRIVATI

1. In caso di nevicata, i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico.
2. I balconi e davanzali devono essere sgomberati dalla neve con adeguata tempestività ed in modo da non recare molestia ai passanti.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 18

SDRUCCIOLI SUL GHIACCIO

Nei luoghi di pubblico transito è vietato fare sdrucchioli sul ghiaccio.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 19

DIVIETO DI ARRAMPICARSI SU MANUFATTI, ALBERI ECC.

È vietato salire su monumenti, inferriate, cancellate, pali dell'illuminazione pubblica, alberi, assiti, pali e muri di cinta.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 20

CAUTELE CONTRO LA CADUTA DI OGGETTI

1. Verso i luoghi di pubblico transito non si possono tenere esposti, appoggiati o appesi vasi, cassette, bottiglie e qualunque altro oggetto se non in modo che non rechino molestia e ne sia impossibile la caduta.
2. Gli infissi di ogni genere (tende, insegne, lampioni, imposte ecc.) devono pure essere solidamente assicurati, così come i coppi ed in generale il manto di copertura dei tetti.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 21

ATTIVITA' RUMOROSE

1. È vietato nelle case, o nei cortili di pertinenza alle stesse, fare rumori incomodi al vicino, come pure è vietato l'uso di elettrodomestici (lavatrici o lavastoviglie), nonchè il suono di strumenti musicali, radiofonici, televisivi e simili, canti e grida che possano arrecare disturbo.
2. Il divieto di cui al comma 1 vale dalle ore 22.00 alle ore 7.00 e dalle 13.00 alle ore 15.00, nei mesi da ottobre a maggio e dalle ore 23.00 alle ore 7.00 e dalle 13.00 alle ore 15.00, nei mesi da giugno a settembre.
3. Altresí nei giardini, padiglioni ecc. degli esercizi pubblici, dove per la posizione degli stessi nell'aggregato urbano, il vicinato possa essere disturbato nelle ore e nei periodi sopra indicati, devono cessare il canto ed il suono da giochi e simili.
4. In particolari circostanze, per motivi di pubblico interesse o per altre ragioni di opportunità, l'Autorità comunale potrà limitare l'orario o viceversa concedere speciali proroghe in deroga a quanto sopra stabilito.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 22

ANIMALI DOMESTICI

È vietato tenere animali in modo che rechino disturbo, con rumori od immissioni moleste, o danni al vicino.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

CAPO II
CONDOTTA DEI CANI

Articolo 23
LUOGHI PUBBLICI

In tutti i luoghi pubblici i cani di qualsiasi taglia devono essere condotti al guinzaglio (lunghezza massima 1 m dal padrone); nei locali e mezzi pubblici essi devono essere muniti anche di museruola.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 24
LORDURE CANINE

Gli accompagnatori di cani qualora gli animali che hanno in custodia, lordino con le loro deiezioni spazi pubblici e privati, dovranno provvedere mediante idonea attrezzatura all'immediata rimozione delle lordure, utilizzando i contenitori all'uopo collocati o, in mancanza, i cassonetti della nettezza urbana. E' vietato depositare le lordure canine nei cestini portarifiuti.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 25
AREE A VERDE PUBBLICO

1. Nei parchi e giardini pubblici, nelle aree circostanti gli edifici scolastici e nelle aree attrezzate per svago e ricreazione, non contrassegnate con divieto di cui al comma successivo, è consentito l'accesso ai cani solo se tenuti al guinzaglio e se l'accompagnatore è munito di appositi attrezzi per pulire gli escrementi degli animali.
2. Non è comunque consentito l'accesso ai cani, anche se accompagnati, alle aree attrezzate riservate ai bambini appositamente contrassegnate con cartelli di divieto d'accesso.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 26
ACCESSO LIBERO

Nelle aree aperte al pubblico, esterne al centro abitato, è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio, purchè in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o detentori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani stessi ogni qualvolta si presenti la necessità o opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli altri animali o per la tranquillità o sicurezza dei luoghi.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 27
NON VEDENTI

Dall'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti e portatori di handicap che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

Articolo 28
VIGILANZA

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente capo è affidata oltre che all'Autorità Comunale con funzioni di Ufficiale di P.S. anche ai custodi delle strutture scolastiche ed agli addetti alla manutenzione delle aree verdi pubbliche.

CAPO III
PUBBLICO DECORO

Articolo 29
MANUTENZIONE DELLE INSEGNE, SERRAMENTI ECC.

1. Le insegne, le targhe, le serrande, i serramenti in genere e simili devono sempre essere conservati puliti e decenti.
2. L'Autorità comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni, verniciature ed anche la sostituzione.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 30
INSEGNE, SCRITTE, CARTELLI ABUSIVI

1. È vietato apporre abusivamente sui muri esterni e sui marciapiedi qualunque scritto, segno e figura nonché cartelli di qualsiasi genere.
2. L'Agente municipale, oltre a contestare le relative contravvenzioni, ne procura l'immediata cancellazione o asportazione ed i proprietari delle case dovranno ripristinare a semplice avviso dell'Amministrazione comunale, sempre quando siano essi i trasgressori, l'intonaco o la tinta: in difetto si provvederà d'ufficio.
3. Quando il caso contravvenzionale abbia recato danno, il colpevole oltre al pagamento della contravvenzione è anche tenuto a risarcire il danno causato.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

Articolo 31
NETTEZZA DEL SUOLO

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

2. È vietato scaricare qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche o private nell'ambito dell'intero territorio del Comune, se non nei luoghi che saranno di volta indicati dall'Autorità comunale.
3. È vietato altresì imbrattare o lordare il suolo pubblico e gettarvi bucce, noccioli ed altri rimasugli, pezzi di carta e simili.
4. Chiunque si immetta sulla pubblica via è tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, i luoghi di lavoro o i campi, quando il transito di veicoli di qualsiasi tipo (autoveicoli, automezzi agricoli, macchine operatrici, trattori, ecc.), a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
5. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre il trasporto del letame è consentito, fatto salvo il divieto di cui al comma 2, solo nelle ore del mattino e comunque entro le ore 7.00.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 500,00 (*)

Articolo 32

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

1. Nei viali, parchi e giardini pubblici è vietato cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, recare danno alle siepi, alle piante o ai loro sostegni, guastare i sedili, i tavoli e le attrezzature per i giochi, danneggiarli, introdurre veicoli.
2. Quando il caso contravvenzionale abbia recato danno, il colpevole oltre al pagamento della contravvenzione è anche tenuto a risarcire il danno causato.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 500,00 (*)

Articolo 33

GUASTI AD EDIFICI E AD IMPIANTI DI PUBBLICO INTERESSE

1. E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati.
2. E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffico relativi alla segnaletica stradale, nonché alle lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. ' inoltre vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile o incaglierne il funzionamento.
3. E' proibito rimuovere segnali stradali e sbarramenti stradali.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 500,00 (*)

Articolo 34

FONTANE E CANALI

1. L'uso delle fontane pubbliche è limitato esclusivamente al soddisfacimento delle esigenze di ristoro delle persone. E' vietato l'utilizzo delle fontane pubbliche per il lavaggio di autoveicoli o accessori degli stessi, attrezzi agricoli, verdura, indumenti,

animali, ecc.

2. È vietato ingombrare ed insudiciare in qualsiasi modo le bocchette delle fontane, le caditoie stradali, i canali ed ogni altra opera predisposta per lo smaltimento delle acque.
3. Quando il caso contravvenzionale abbia recato danno, il colpevole oltre al pagamento della contravvenzione è anche tenuto a risarcire il danno causato.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 500,00 (*)

Articolo 35

CONSERVAZIONE DELLE GRONDAIE

I proprietari e gli amministratori delle case sono obbligati a riattare e conservare in buono stato di funzionamento tubature, grondaie e canali che convogliano le acque piovane dai tetti verso la conduttura pubblica, non potendo esse in alcun caso defluire liberamente sui marciapiedi o sulla strada.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 500,00 (*)

Articolo 36

OGGETTI TINTI E VERNICIATI DI FRESCO

Gli oggetti tinti o verniciati di fresco dovranno essere opportunamente segnalati o protetti in modo da preavvisare il pubblico del pericolo di sporcarsi.

Sanzione amministrativa: minimo € 100,00 - massimo € 400,00 (*)

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Per tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento è ammessa l'oblazione in via breve, ai sensi del Capo I, Sezione I e II della Legge 24 novembre 1981, n.689.

(*) Articolo 38

Le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie stabilite dal presente regolamento comunale sono adottate ed applicate dal Sindaco ai sensi del Capo I, Sezione I e II della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 39

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può aggiornare ogni due anni gli importi edittali delle sanzioni stabilite dal presente regolamento in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, registrata nei due anni precedenti.

Articolo 40

Fuori dei casi espressamente previsti e disciplinati da specifiche disposizioni normative e regolamentari, gli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi per le violazioni ai regolamenti comunali a contenuto precettivo esterno, ivi comprese le inottemperanze alle ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive o integrative di leggi e regolamenti, sono fissati in un importo non inferiore a € 100,00 e non superiore a € 1.000,00.

Articolo 41

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate le diverse disposizioni già emanate in materia.

* * * * *

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 30 DI DATA 27 GIUGNO 2002
PUBBLICATA DAL 01.07.2002 AL 10.07.2002
IN VIGORE DAL 11.07.2002